

Aggiornamento del Modello di Convenzione OCSE: Panoramica delle principali modifiche

Introduzione

In data 18 novembre 2025, il Consiglio dell'OCSE ha reso pubbliche le modifiche apportate al testo del Modello di Convenzione dell'OCSE contro le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ("**Modello di Convenzione OCSE**"), facendo seguito all'approvazione da parte del Comitato per gli affari fiscali dello scorso 13 ottobre 2025. L'aggiornamento introduce modifiche significative al Modello di Convenzione OCSE e al relativo Commentario, nonché alle posizioni degli Stati membri e non.

La presente *newsletter* fornisce una panoramica delle principali modifiche introdotte dall'aggiornamento.

I **Nuovo articolo 25(6) (Procedura amichevole - MAP)**

L'aggiornamento introduce un nuovo paragrafo 6 all'articolo 25, il quale chiarisce il ruolo delle autorità competenti nel determinare se una questione controversa rientri nell'ambito di applicazione di una Convenzione ai fini dei meccanismi di risoluzione delle controversie previsti dall'Accordo Generale sugli Scambi di Servizi ("GATS"). In particolare:

- la lettera a) stabilisce che una misura rientra nell'ambito di applicazione della Convenzione solo se alla stessa sia applicabile l'articolo 24 (Non discriminazione);
- la lettera b) attribuisce potere decisionale alle autorità competenti del Trattato: qualsiasi controversia relativa all'ambito di applicazione della Convenzione deve essere risolta ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3, oppure, in mancanza di accordo secondo tale procedura, sulla base di qualsiasi procedura alternativa concordata da entrambi gli Stati contraenti.

II **Commentario all'articolo 5 (Stabile organizzazione)**

Aggiornamenti nell'ambito delle stabili organizzazioni da home office nei modelli di lavoro moderni

L'aggiornamento modifica il Commentario all'articolo 5, sostituendo le indicazioni contenute nei precedenti paragrafi 18 e 19, relative alle circostanze in cui un *home office* potrebbe

CHIOMENTI

costituire una stabile organizzazione. Le nuove indicazioni sottolineano un approccio basato sui fatti e sulle circostanze del caso concreto, tenendo conto della regolarità, continuità e natura delle attività commerciali svolte in una determinata sede. In particolare:

- il semplice fatto che un luogo sia utilizzato da un soggetto (ad esempio, un dipendente) per svolgere attività correlate all'attività di un'impresa non dovrebbe portare automaticamente alla conclusione che tale luogo costituisca una sede d'affari dell'impresa. L'esistenza di una SO deve essere valutata caso per caso, sulla base dei fatti e dalle circostanze;
- in via generale, se un soggetto svolge la propria attività da casa o da un altro luogo pertinente per meno del 50% del proprio tempo di lavoro complessivo a favore dell'impresa nell'arco di 12 mesi, tale luogo non sarà considerato una stabile organizzazione. Qualora tale soglia venga raggiunta o superata, sarà necessaria un'ulteriore analisi;
- un elemento centrale di valutazione è rappresentato dall'esistenza di una ragione commerciale per lo svolgimento dell'attività nell'altro Stato contraente, ossia se la presenza del soggetto in quest'ultimo Stato facilita lo svolgimento dell'attività del datore di lavoro;
- nei casi in cui un soggetto sia l'unica o la principale persona a svolgere, da un *home office* situato nell'altro Stato contraente, l'attività dell'impresa (ad esempio, un consulente non residente), tale *home office* può costituire una stabile organizzazione.

Per ulteriori dettagli sulle modifiche apportate al Commentario all'articolo 5 in materia di stabile organizzazione derivante da *home office*, si veda la [newsalert dedicata](#).

Disposizione alternativa per le attività che coinvolgono risorse naturali estraibili

L'aggiornamento introduce nel Commentario all'articolo 5 una disposizione alternativa facoltativa riguardante le attività di esplorazione e sfruttamento delle risorse naturali estraibili. In particolare, tale disposizione prevede:

- una soglia ridotta per la configurazione della stabile organizzazione, in base alla quale si considera esistente una stabile organizzazione qualora, nell'arco di 12 mesi consecutivi, l'impresa non residente svolga "attività rilevanti" nello Stato della fonte per un periodo superiore a quello concordato bilateralmente. La durata di tale soglia resta oggetto di negoziazione (nella prassi attuale dei Trattati, essa varia dai 30 ai 183 giorni);
- due definizioni alternative di "attività rilevanti":
 - (i) una versione "solo *offshore*" (limitata al fondale marino, al sottosuolo e alle risorse naturali correlate); e
 - (ii) una versione "*offshore* e *onshore*" (estesa anche alle risorse naturali finite *onshore* e a determinate attività ausiliarie o specializzate svolte in relazione ad esse);
- l'attribuzione del potere impositivo allo Stato della fonte in relazione alle plusvalenze derivanti da beni immobili (compresi i diritti di esplorazione e sfruttamento), da beni mobili rilevanti che fanno parte del patrimonio aziendale di una stabile organizzazione e da azioni o partecipazioni che traggono più del 50% del loro valore, direttamente o indirettamente, da tali beni (considerati individualmente o collettivamente) in qualsiasi momento durante i 365 giorni precedenti l'alienazione;
- una norma anti-frazionamento contrattuale, volta a disciplinare la frammentazione delle attività tra imprese strettamente collegate.

Osservazioni al Commentario OCSE

CHIOMENTI

Si segnala, infine, che l'Italia ha ritirato la propria osservazione ai paragrafi 97 (Commentario all'articolo 5, paragrafo 5), 116, 117 e 118 (Commentario all'articolo 5, paragrafo 7), secondo cui "la giurisprudenza non deve essere ignorata nell'interpretazione dei casi che rientrano nei paragrafi sopra citati". Tale osservazione era stata formulata a seguito delle note sentenze della Corte di Cassazione nella causa *Philip Morris*.

III Commentario all'articolo 9 (Imprese associate)

L'aggiornamento introduce modifiche significative al Commentario all'articolo 9, con particolare riferimento ai prezzi di trasferimento nelle transazioni finanziarie, sulla base delle indicazioni contenute del Capitolo X delle Linee Guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento. Le modifiche sono volte a chiarire l'ambito e le modalità di applicazione dell'articolo 9, inclusa la sua interazione con le norme nazionali ispirate all'Action 4 del BEPS in materia di deducibilità degli interessi passivi. In particolare:

- (i) l'articolo 9 disciplina esclusivamente la ripartizione degli utili tra imprese associate sulla base del principio di libera concorrenza e non si estende a:
 - la deducibilità degli interessi passivi e delle altre spese, che resta di esclusiva competenza degli Stati contraenti, a condizione che le norme nazionali siano applicate in modo coerente con la Convenzione;
 - la compatibilità delle regole procedurali speciali che alcune giurisdizioni applicano alle operazioni controllate, che rientra invece nell'ambito di applicazione dell'articolo 24 (Non discriminazione); né
 - il calcolo complessivo del reddito imponibile. In particolare, il diniego della deduzione degli interessi passivi nell'ambito di un regime nazionale di limitazione degli interessi non determina, di per sé, una doppia imposizione economica tale da rendere obbligatorio un corrispondente adeguamento ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2;
- (ii) le giurisdizioni possono adottare approcci diversi nella determinazione del *debt/equity ratio* applicabile ai gruppi multinazionali, sia conformandosi alle Linee Guida dell'OCSE, sia applicando le relative norme domestiche, a condizione che l'operazione finanziaria venga qualificata prima della valutazione circa la remunerazione ai fini del *transfer pricing*.

Si segnala, infine, che l'Italia ha ritirato la riserva sull'articolo 9, paragrafo 2, che richiedeva che i *corresponding adjustments* potessero essere effettuati solo in conformità con una procedura amichevole (MAP) ai sensi del relativo Trattato.

IV Commentario all'articolo 25 (MAP)

L'aggiornamento richiama specifici paragrafi contenuti nel *Consolidated Report on Amount B* dell'OCSE, adottato dall'*Inclusive Framework* nel febbraio 2024. Tali paragrafi definiscono le condizioni in presenza delle quali il c.d. *simplified and streamlined approach* può o non può essere preso in considerazione nell'ambito delle MAP e riconoscono che le giurisdizioni possono comunque concedere *corresponding adjustments* caso per caso. Le suddette indicazioni devono ora essere prese in considerazione dai contribuenti in sede di presentazione delle osservazioni a sostegno di una richiesta di MAP, nonché dalle autorità competenti durante

l'esame delle richieste o la valutazione delle possibili risoluzioni, anche nell'ambito di procedure arbitrali.

V **Commentario all'articolo 26 (Scambio di informazioni)**

L'aggiornamento affronta le questioni relative alla portata degli obblighi di riservatezza, l'accesso dei contribuenti alle informazioni scambiate e l'uso delle informazioni relative ad altri contribuenti. In particolare, è previsto che:

- l'obbligo di riservatezza di cui al paragrafo 2 si estende anche alle "informazioni riflesse non specifiche del contribuente", ovvero s informazioni relative a dati ricevuti, o da questi derivate, nell'ambito dello scambio di informazioni. La divulgazione a terzi è consentita solo se (i) le informazioni non consentono, direttamente o indirettamente, l'identificazione di alcun contribuente, (ii) le autorità competenti si sono preventivamente consultate e (iii) entrambi gli Stati concludono che tale divulgazione non pregiudica l'amministrazione tributaria in nessuno dei due Stati;
- qualora le informazioni scambiate riguardino più contribuenti, un determinato contribuente può accedervi solo nella misura in cui le stesse siano rilevanti ai fini della definizione di una questione che lo riguarda;
- le informazioni scambiate possono essere utilizzate anche in relazione a soggetti diversi rispetto a quelli cui le informazioni si riferivano originariamente, senza necessità di notifica o autorizzazione dello Stato che le ha fornite, purché siano rispettati gli obblighi di riservatezza di cui al paragrafo 2.

Contatti

tax@chiomenti.net
